

AVVISO

MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DI AZIONI DELLA RUSSIA CHE DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE UCRAINA **DECIMO PACCHETTO**

Roma, 03 marzo 2023 – Con Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427 del 25 febbraio 2023, pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 59 I del 25 febbraio 2023 che modifica il Reg. UE n.833/2014, sono state istituite e modificate, a decorrere **dal 26 febbraio 2023**, alcune misure restrittive all'esportazione e all'importazione nei confronti della Federazione russa. Inoltre, il nuovo "pacchetto" comprende ulteriori misure sanzionatorie, di natura non prettamente doganale, previste dai seguenti regolamenti:

- 1.Regolamento del Consiglio (UE) 2023/426 del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure di carattere finanziario;
2. Regolamento di esecuzione (UE)2023/429 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità oggetto di misure restrittive.

Tra le novità di maggiore interesse introdotte con il c.d. "decimo pacchetto", si evidenzia l'ampliamento di alcune misure sanzionatorie già in essere, avvenuto mediante modifica degli allegati esistenti tramite inserimento negli stessi di nuove parti come di seguito specificato:

1. Parte D dell'Allegato XI
2. Parte C dell'Allegato XXI
3. Parte C dell'Allegato XXIII

Oltre alle nuove (o aggiornate) misure sanzionatorie, il regolamento introduce una nuova deroga generale ai divieti di importazione nell'UE delle merci originarie/provenienti dalla Russia ai sensi del nuovo art. 12sexies, paragrafo 1, di cui si dirà nel seguito.

• **DIVIETI ALL'ESPORTAZIONE E RELATIVE DEROGHE**

A. BENI E TECNOLOGIE PER L'AVIAZIONE O L'INDUSTRIA SPAZIALE

Con riferimento alle disposizioni già in essere di cui all'art. 3^{quater}, par. 1⁽¹⁾ del Reg. 833/2014 il

⁽¹⁾ "È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o

Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427, a seguito dell'inserimento della parte D nell'allegato XI, ha introdotto nuove deroghe stabilendo che il noto divieto di esportazione, limitatamente alle merci ivi elencate nella parte D, non opera **all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti (art. 3^{quater}, par. 5^{quater} – cfr. progr. 1 tabella I).

B. BENI ATTI A CONTRIBUIRE IN PARTICOLARE AL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ INDUSTRIALI RUSSE

In merito alle previsioni di cui all'art. 3^{duodecies}, par. 1⁽²⁾ del Reg. 833/2014 Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427, a seguito dell'inserimento della parte C nell'allegato XXIII, ha introdotto nuove deroghe alla misura sanzionatoria in questione, stabilendo che il divieto di esportazione non si applica, nei seguenti casi:

- all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023, o di contratti necessari per l'esecuzione di tali contratti, aventi ad oggetto i prodotti elencati nell'allegato XXIII, parte C, ad esclusione dei beni che rientrano nei codici NC 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24 ai quali continua ad applicarsi il paragrafo 3 del medesimo articolo;
- in presenza di **autorizzazione** da parte delle autorità competenti, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XXIII parte C, quando ciò è necessario per la produzione di beni in titanio strettamente necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative (art. 3 ^{duodecies}, par. 3^{quater}– cfr. progr. 2 tabella I), escluso il caso in cui si abbiano fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

In merito alle deroghe già in essere, si evidenzia che l'autorizzazione di cui all'art. 3^{duodecies} par. 5bis deve ora ritenersi applicabile al solo codice NC 8417 20.

Per l'attuazione di quanto sopra descritto, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i codici documento di cui alla tabella seguente:

Progr.	Codice documento	Descrizione	Motivazione
1	Y856	I divieti di cui all'articolo 3 ^{quater} .1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 ^{quater} p.5 ^{quater})	Misure all'esportazione Deroghe per contratto concluso prima del 26 febbraio 2023 ed eseguito entro il 27 marzo 2023
2	Y858	I divieti di cui all'articolo 3 ^{duodecies} p.1, del	Misure all'esportazione Deroghe per contratto

giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.”

⁽²⁾ “È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell'allegato XXIII.”

		regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (<i>cf.</i> esenzioni contrattuali all'articolo 3 ^{duodecies} p.3 ^{quater})	concluso prima del 26 febbraio 2023 ed eseguito entro il 27 marzo 2023
--	--	---	--

Tabella I

• **DIVIETI E RISPETTIVE DEROGHE ALL'IMPORTAZIONE**

- Con riferimento ai divieti di cui all'art. 3^{decies}, par.1⁽³⁾, del Reg. 833/2014, il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427, a seguito dell'inserimento della parte C nell'allegato XXIII, ha introdotto ulteriori deroghe stabilendo che il divieto di importare non si applica, **all'esecuzione, fino al 27 maggio 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti (art. 3^{decies}, par. 3^{quinqies} – *cf.* progr. 1 tabella II) relativamente alle merci di cui all'Allegato XXI, parte C, che comprende ad esempio vaselina, paraffina, cera di petrolio, gomma sintetica e naturale etc., ad esclusione dei beni che rientrano nei codici NC 2803 e 4002 di cui si dirà in seguito nel paragrafo relativo ai contingenti.
- Inoltre, il Regolamento del Consiglio (UE) n. 833/2014 è stato ulteriormente modificato dal Regolamento (UE) 2023/427 con l'inserimento dell'articolo 12^{sexies} il quale stabilisce che le autorità doganali, a determinate condizioni, possono svincolare⁽⁴⁾ le merci che si trovano fisicamente nell'Unione ma sono state bloccate in applicazione del Regolamento 833/2014, purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 del CDU. Le stesse devono essere state introdotte nel territorio UE prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione e comunque prima del 26 febbraio 2023. Le autorità doganali non applicano le suddette deroghe se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e **non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Russia.**

Per l'attuazione di quanto sopra descritto, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i codici documento di cui alla tabella seguente:

Progr.	Codice documento	Descrizione	Motivazione
1	Y857	Divieti di cui all'articolo 3 ^{decies} , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (<i>cf.</i>	Misure all'importazione Esenzione per contratto concluso prima del 26/02/2023 ed eseguito entro il 27

⁽³⁾ “è vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni, elencati nell'All. XXI, che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.”

⁽⁴⁾ Art.5, punto 26 del Codice doganale dell'Unione.

		esenzioni contrattuali all'articolo <i>3decies</i> , paragrafo <i>3quinquies</i>)	maggio 2023
2	Y859	Merci entrate nel territorio dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (<i>cf.</i> articolo <i>12sexies</i> del regolamento (UE) n. 833/2014).	Misure all'importazione

Tabella II

• **CONTINGENTI: CARBONIO E GOMMA SINTETICA**

Per quanto riguarda i codici NC 2803 (carbonio) e 4002 (gomma sintetica), il Reg. (UE) 2023/427, nel modificare il Reg. (UE) 833/2014, ha introdotto deroghe al divieto di importazione **fino al 30 giugno 2024**, nell'ambito di determinati contingenti quantitativi, la cui gestione è effettuata dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità agli articoli da 49 a 54 del Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Nello specifico, le quantità⁽⁵⁾ sono le seguenti:

- **752 475 tonnellate metriche** per i beni che rientrano nel codice NC 2803 (art. *3decies* par. *3quinquies bis*, Reg. (UE) 833/2014);
- **562 973 tonnellate metriche** per i beni che rientrano nel codice NC 4002 (art. *3decies* par. *3quinquies bis*, Reg. (UE) 833/2014).

Per l'attuazione della norma, la Commissione europea ha previsto l'integrazione in TARIC di due tipi di condizioni: una riguarda i requisiti per poter beneficiare del contingente e l'altra l'indicazione dei certificati per l'immissione in libera pratica.

Come di consueto, gli operatori possono richiedere il quantitativo di contingente mediante presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, indicando il numero d'ordine dei contingenti in questione. Pertanto, per quanto d'interesse degli operatori, è necessario indicare nella casella di testo libero della dichiarazione doganale, a seconda del prodotto, uno dei seguenti certificati:

⁽⁵⁾ Come modificate con Rettifica del regolamento (UE) 2023/427 con Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 64 del 1 marzo 2023.

- **Codice merce NC 2803: Certificato K028** “Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8255 richiesto e non esaurito”;
- **Codice merce NC 4002: Certificato K029** “Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8256 richiesto e non esaurito”

In mancanza di uno dei suddetti certificati la dichiarazione doganale per le merci in questione è rifiutata.

Poiché, ad esaurimento dei contingenti l'importazione delle merci non è consentita, gli Uffici locali competenti **non autorizzeranno lo svincolo** della merce in questione fino alla notifica ufficiale dell'eventuale assegnazione, da parte della Commissione europea, della quota contingentale, anche parziale rispetto al quantitativo richiesto.

Infine, il Reg. (UE) 2023/427 ha modificato i seguenti allegati del Reg. (UE) 833/2014:

1. l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427;
2. l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427;
3. l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato III del Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427;
4. l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato IV del Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427;
5. l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato V del Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427. Il punto 20 si applica a una o più entità di cui all'allegato V del presente regolamento a decorrere dal 10 aprile 2023 e a condizione che il Consiglio, esaminati i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione;
6. l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VI del Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427;
7. l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VII del Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427.

Per maggiori informazioni si fa rinvio alla consultazione della TARIC e alla lettura del Regolamento (UE) 2023/427, disponibile al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0427&from=IT>

nonché del regolamento (UE) 833/2014 disponibile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20221204&qid=1671631867008&from=IT>